



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PRESIDENTZIA  
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

- Ai Comuni della Sardegna  
interessati alle elezioni comunali 2021
- e, p.c. Alle Prefetture della Sardegna

Oggetto: Elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali in Sardegna di domenica 10 e lunedì 11 ottobre 2021. **Determinazione del quorum dei votanti nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista nei Comuni sino a 15.000 abitanti.**

Con riferimento alle elezioni comunali che si svolgeranno in Sardegna la prossima domenica 10 ottobre e lunedì 11 ottobre 2021, al fine della determinazione del quorum dei votanti nel caso in cui sia stata presentata o ammessa una sola lista di candidati alla carica di consigliere comunale, si rappresenta quanto segue.

L'art. 1, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 2 (Indizione delle elezioni comunali e provinciali) dispone che "Per lo svolgimento e le operazioni elettorali, fino a quando non sarà diversamente disciplinato con legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali in materia di elezioni negli enti locali".

Per quanto sopra, anche nella Regione Sardegna, limitatamente alle consultazioni amministrative 2021, ai fini della validità delle elezioni nei Comuni sino a 15.000 abitanti, per l'ipotesi in cui sia ammessa e votata un'unica lista, si fa dunque riferimento all'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, come convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che ha modificato l'art. 71, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale *sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla.*

La suddetta disposizione (art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, come convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58) trova piena e completa applicazione in tutti i Comuni della Sardegna con una popolazione sino a 15.000 abitanti, non avendo la Regione diversamente disciplinato sul punto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA  
PRESIDENZA

Direzione Generale della Presidenza  
Servizio Statistica regionale ed elettorale

Ai fini della determinazione del numero dei votanti, nei Comuni con popolazione compresa tra i 3.001 e 15.000 abitanti si applica, inoltre, l'art. 1-ter del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, come convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, che prevede che *per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.*

Nei Comuni sino a 3.000 abitanti, invece, trova applicazione, avendo espressamente la regione Sardegna legiferato in proposito, l'art. 2, comma 2, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, che stabilisce che, ai fini della determinazione del quorum, fissato al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune dal suddetto art. 2, comma 1bis del decreto legge 5 marzo 2021, n. 25, come convertito dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, *non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.*

**Il Direttore del Servizio**

Sergio Loddo

